

## TAR LAZIO

Con sentenza num.462/2007 il TAR Lazio sezione distaccata di Latina, ordinava la notifica per pubblici proclami del ricorso R.G. num. 955/00 di Zavota Giovanni contro il Comune di Frosinone e nei confronti di Ferrari Enrica, Valvano Angelo, Campioni Antonio, Bauco Giulio, Di Blasi Rosanna. Il Sig. Zavota ha impugnato la deliberazione della Giunta del Comune di Frosinone n.145 del 14.4.2000 con cui veniva approvata la graduatoria del concorso interno per titoli a 5 posti del profilo di "Istruttore", categoria C, posizione economica C/1, indetto con delibera di G.M. n.315 del 7.6.99; impugnava, altresì, ogni altro atto alla stessa annesso, connesso, presupposto e/o conseguente. Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: Illegittimità delle deliberazioni della Giunta del Comune di Frosinone n.145 del 14.4.2000. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, eccesso di potere. La Commissione, nell'attribuzione del punteggio a ciascun candidato, ha utilizzato un criterio consistente nel detrarre, alternativamente, cinque o tre anni di anzianità, o, invece, nel considerare l'intera carriera, che non era stato determinato nella riunione del 22.12.99 in cui la Commissione ha provveduto a determinare i criteri di valutazione dei titoli. Tale criterio, oltre a non essere stato previsto in alcun modo, appare illogico e arbitrario in quanto contrasta con la determinazione della Commissione di non assegnare alcun punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso ed in quanto fa venire in rilievo la qualifica funzionale posseduta al momento dell'assunzione mentre dovrebbero venire in rilievo solo i titoli in possesso del concorrente al momento della domanda. La

Commissione esaminatrice, nell'attribuzione del punteggio, doveva aver riguardo non alla qualifica di inquadramento ma a quella corrispondente alle effettive funzioni espletate così come stabilito in sede di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli. Pertanto, al ricorrente, considerando utile ai fini della valutazione dei titoli di servizio l'intera carriera e tenendo in considerazione che ha svolto funzioni riconducibili alla 4° qualifica dall'1.7.77, andava assegnato il punteggio di 12.145 (ridotto a 12 in quanto questo è il massimo punteggio attribuibile per i titoli di servizio). In via subordinata, al ricorrente spetterebbe il punteggio risultante dalla detrazione dall'anzianità di servizio di soli 3 anni in quanto si devono ritenere aver rilievo i titoli posseduti al momento della domanda e non al momento dell'assunzione, cosicché, essendo il ricorrente alla data del concorso inquadrato alla 4° qualifica funzionale, ad esso andavano, eventualmente, detratti solo 3 anni di anzianità ed al Sig. Zavota andava assegnato il punteggio di 11,395. In via ulteriormente subordinata, il punteggio attribuito al ricorrente è comunque errato in quanto non tiene conto che al medesimo sono state attribuite le funzioni di 4° qualifica dall'1.7.77, cosicché il punteggio esatto ammonterebbe a 10,750. Infine la graduatoria è errata in quanto nel bando di concorso, all'art.1, si afferma che è indetto un concorso interno per titoli per la copertura di 5 posti del profilo di "Istruttore", senza alcun riferimento all'area di collocazione di tali posti, ma, poi, all'art.2, indicando i requisiti necessari per accedere al concorso, si fa riferimento alle aree dove si legge che "possono partecipare al concorso i dipendenti di ruolo del Comune di Frosinone con almeno

due anni di anzianità di servizio, che alla data di pubblicazione del presente bando sono in possesso alternativamente dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola media superiore; b) diploma di scuola media inferiore con tre anni di anzianità di servizio nella stessa area o cinque anni di anzianità in area diversa". Ma se il riferimento alla "stessa area" va inteso nel senso di stessa area di quella in cui andranno collocati i posti di istruttore messi a concorso, non si vede come la Commissione abbia potuto ritenere sussistente o meno in capo ai candidati il requisito di cui al punto b) dell'art.2, se il bando stesso non chiarisce in quale area opereranno i 5 nuovi istruttori, sicché appare erronea, oscura e comunque non rispondente al principio di trasparenza dell'azione amministrativa già la procedura di verifica del possesso dei requisiti di accesso al concorso, con conseguente possibilità che qualche concorrente che precede il Sig. Zavota in graduatoria non potesse accedere al concorso. Avv. Giampaolo Marrazzo

